

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1 ottobre 2018, n. 131

Regolamento recante disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e dell'adozione della dicitura «pane conservato».
(18G00156)

(GU n.269 del 19-11-2018)

Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2018

Vigente al: 19-12-2018

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO

e

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1993, n. 283, relativo alle denominazioni legali di alcuni prodotti da forno;

Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, recante disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari;

Visto il decreto 13 aprile 1987 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato recante norme sulla produzione di pane surgelato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 4 maggio 1987;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502;

Visto il decreto 13 luglio 1998, n. 312, e successive modificazioni, recante norme per il trattamento con alcool etilico del pane speciale confezionato;

Vista la comunicazione effettuata alla Commissione europea ai sensi e per gli effetti della direttiva (UE) n. 2015/1535;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, ed in particolare l'articolo 17 relativo alla «Denominazione dell'alimento» e l'articolo 44 relativo alle «Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati»;

Ritenuta la necessita' di dare esecuzione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 6 luglio 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 gennaio 2018;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota di protocollo n. 3416 del 9 febbraio 2018 ed il successivo riscontro con nota n. 0003702 P del 4 maggio 2018;

Decreta:

Art. 1

Definizione di panificio

1. Per panificio si intende l'impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l'intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale.

Art. 2

Definizione di pane fresco

1. E' denominato «fresco» il pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti aventi effetto conservante.

2. E' ritenuto continuo il processo di produzione per il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore alle 72 ore dall'inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto.

Art. 3

Pane conservato o a durabilita' prolungata

1. Fatte salve le norme vigenti in materia, al pane non preimballato ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011 si applicano le disposizioni di cui all'allegato VI, parte A, punto 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

2. Il pane non preimballato ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011, per il quale viene utilizzato, durante la sua preparazione o nell'arco del processo produttivo, un metodo di conservazione ulteriore rispetto ai metodi sottoposti agli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, e' posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi il metodo di conservazione utilizzato, nonche' le eventuali modalita' di conservazione e di consumo.

3. Al momento della vendita, il pane per il quale e' utilizzato un metodo di conservazione durante la sua preparazione o nell'arco del processo produttivo, deve essere esposto in scomparti appositamente riservati.

Art. 4

Mutuo riconoscimento

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono essere commercializzati nel territorio italiano.

Art. 5

Disposizione transitoria

1. E' consentito utilizzare incarti o imballi con diciture o denominazioni di vendita non conformi alle disposizioni del presente regolamento per 90 giorni a decorrere dalla data della sua pubblicazione, fermo restando quanto previsto dalle specifiche norme per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° ottobre 2018

Il Ministro
dello sviluppo economico
Di Maio

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali
e del turismo
Centinaio

Il Ministro della salute
Grillo

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 813